



**CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 01 – 11 NOVEMBRE 2022**

Riunione del 10 novembre 2022

Presidente:    Avv. Claudio Cutrera  
Componente   Avv. Giuseppe Bianco  
Componente   Avv. Luisella Savoldi

CSA/01/22/23 - Reclamo della società Pallavolo Motta SSDARL avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale, con decisione C.U. n. 5 del 25/10/2022.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

- letto il reclamo e visionati attentamente i documenti acquisiti ed allegati e, segnatamente, il rapporto di gara datato 24/10/2022, relativo alla gara di serie A2/M n. 527 del 23/10/2022;
- sentiti, all'udienza del 3/11/2022, l'Avv. Carlo Ghirardi, difensore della società reclamante, nonché il signor Lorizio Giuseppe, pure presente, il quale, su autorizzazione della Corte, ha reso interrogatorio libero;
- valutata l'attività istruttoria espletata all'udienza del 10/11/2022, disposta con l'ordinanza del 3/11/2022 di questa Corte, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal tesserato della Pallavolo Motta, Sig. Lorizio Giuseppe, nonché alla deposizione del teste Righi Francesca, Arbitro Nazionale presente ai fatti in qualità di segnapunti della gara in questione e la cui audizione è stata disposta d'ufficio quale persona informata sui fatti;
- sentito, sempre all'udienza del 10/11/2022, l'Avv. Carlo Ghirardi, difensore della società reclamante, che ha concluso riportandosi al reclamo introduttivo e chiedendone l'accoglimento del ricorso e, in subordine, rivalutati i fatti, la riduzione alla sanzione fino ad oggi scontata;
- ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria;
- considerato che il rapporto del primo arbitro della gara, pur costituendo fonte primaria di prova, deve essere adeguatamente valutato e ciò sia in correlazione ad altri eventuali elementi di prova sia in relazione alle particolari circostanze in cui si sono svolti i fatti;
- ritenuto che, dall'attività istruttoria espletata e, in particolar modo, dalle dichiarazioni rese dall'arbitro Righi Francesca, presente ai fatti, è emerso il comportamento antisportivo tenuto dal Lorizio benchè non risultino confermate tutte le frasi riportate in rapporto;
- che, alla luce di quanto sopra detto, seppure rimanga da stigmatizzare il comportamento tenuto dal Lorizio e le frasi pronunciate dallo stesso al termine della gara, così come provate, non si ravvisano elementi di fatto tali da ritenere lo stesso tesserato meritevole



della squalifica della sospensione da ogni attività federale per quattro giornate di gara e ciò anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, emessi in casi analoghi, dai Giudici sportivi Nazionali e da questa Corte d'Appello.

In considerazione di ciò, in ossequio al principio della gradualità della pena, la Corte ritiene di rimodulare l'entità della sanzione comminata, riducendola equamente ad una sospensione per due giornate equivalenti a quanto già scontato in campionato dallo stesso Lorizio Giuseppe.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto ed a limitata modifica del C.U. n. 5 del 25/10/2022, emesso dal Giudice Sportivo Nazionale, fermo il resto, dispone di rideterminare la sanzione a carico del tesserato Giuseppe Lorizio riducendo la squalifica a due giornate.

F.to Il Presidente  
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 11 Novembre 2022